Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma - Mercoledì, 18 agosto 1926** — **Numero 191**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1676.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1354.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio Istituto magistrale G. Turrisi Colonna, in Catania.

N. 1354. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale G. Turrisi Colonna, in Catania, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1926.

Numero di pubblicazione 1677.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1355.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Damiano Chiesa, in Rovereto.

N. 1355. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Damiano Chiesa, in Rovereto, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1926.

Numero di pubblicazione 1678.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1356.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Frisi, in Milano.

N. 1356. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Frisi, in Milano, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1926.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 luglio 1926.

Delega di firma a comandanti del Gruppo legioni ferrovieri della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 52 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e gli articoli 271 e 281 del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Il signor Ragioni gr. uff. Rodolfo, luogotenente generale comandante del Gruppo legioni ferrovieri M. V. S. N.:

Il signor Massa Saluzzo cav. uff. Carlo, console, capo di Stato Maggiore del Comando gruppo legioni ferrovieri M. V. S. N.;

Il signor Lucchini cav. uff. Vezio, facente funzioni di console, sotto capo di Stato Maggiore presso lo stesso Comando;

sono autorizzati a firmare « per il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato » i decreti e gli atti d'impegno ed i relativi titoli di pagamento per le spese a carico del capitolo 60 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri riguardanti la Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1926.

Nomina di un sindaco effettivo della Banca italiana di sconto in liquidazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, concernente modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289;

Visto il decreto del Capo del Governo Primo Ministro in data 12 luglio 1926, col quale il dott. gr. uff. Giovanni Nicotra, sindaco della Banca italiana di sconto in liquidazione, è stato nominato membro del Comitato liquidatore della Banca predetta;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Michele Tucci, ispettore generale presso il Ministero dell'economia nazionale, già sindaco supplente, è nominato sindaco effettivo della Banca italiana di sconto in liquidazione in sostituzione del dott. gr. uff Giovanni Nicotra predetto.

Roma, addì 11 agosto 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1926.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia, e nomina di una Commissione straordinaria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Roma per lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio del « Giornale d'Italia », in Ariccia, nell'intento di provvedere alle opportune riforme nell'ordinamento del detto Istituto per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio del « Giornale d'Italia », in Ariccia, è

sciolto, e la gestione dell'Istituto medesimo è affidata ad una Commissione composta dal principe don Ludovico Chigi, presidente, e dai signori comm. dott. Giuseppe Melloni, ragioniere Gaetano Sordini, barone Leone De Renzis Sonnino e dalla medaglia d'oro prof. Amilcare Rossi.

La Commissione dovrà, nel termine di sei mesi, proporre tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 3 giugno 1926, riguardante l'attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Chioggia, Dolo e Mestre (Venezia) pubblicato a pag. 3535 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 9 agosto 1926, nella parte dispositiva, dove è detto: « avrà effetto dal giorno 1° luglio 1925 », deve leggersi: « avrà effetto dal giorno 1° luglio 1926 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate quietanze mod. 243 relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data della ricevuta: 28 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione della ricevuta: Scarpellini Orlando fu Vincenzo, « per deposito obbligazioni strade ferrate rete Adriatica, serie C. n. 20381 » — Titoli del debito pubblico: quietanze 1 — Ammontare del capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data della ricevuta: 28 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione della ricevuta: Scarpellini Orlando fu Vincenzo, « per deposito obbligazioni strade ferrate rete Sicula, serie A, n. 2045 » — Titoli del debito pubblico: quietanze 1 — Ammontare del capitale: L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa quietanza la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

Nel concorso ad un posto di vice-consigliere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, pubblicato a pag. 3626 della *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1926, per inesattezza della copia trasmessa, al rigo quinto dell'art. 3, invece di « 31 luglio » leggasi « 31 agosto »; al rigo terzo dell'art. 7, invece di « I posti messi » leggasi « Il posto messo »; invece di « verranno conferiti » leggasi « verrà conferito »; all'art. 8, ai righi 1, 2 e 3, invece di « I vincitori » leggasi « Il vincitore »; invece di « non assumeranno » leggasi « non assumerà »; invece di « ad essi » leggasi « ad esso »; invece di « saranno destinati » leggasi « sarà destinato »; invece di « perderanno » leggasi « perderà ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di segretario capo dell'Amministrazione dei Regi educandati femminili di Napoli

In conformità ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio direttivo del 14 aprile 1926 è aperto il concorso per titoli ed esame al posto di segretario capo dell'Amministrazione dei Regi educandati femminili di Napoli.

Lo stipendio assegnato al posto è di L. 9000 annue al lordo di ricchezza mobile e Cassa pensione, con diritto a sei aumenti quadriennali di L. 900 ciascuno, oltre annue L. 1000 per indennità di servizio attivo in sostituzione della quota di reparto di cui al comma 2° dell'art. 15 dello statuto organico, più annue L. 1200 per indennità caro-viveri, fin quando tale indennità sarà corrisposta dallo Stato ai suoi funzionari.

Le domande di ammissione, dirette al presidente dei Regi educandati femminili di Napoli (piazza Miracoli, 37) su carta da bollo da L. 2, da presentarsi non oltre le ore 17 del 31 agosto 1926, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità e dimora dei concorrenti, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni ventuno e non superato il 45° alla data di chiusura del concorso. Tale limite massimo è elevato fino a 50 anni per gli ex combattenti, ai sensi dell'articolo 42 del R. decreto 22 settembre 1922, n. 1290;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale penale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed organica;

f) diploma di laurea in legge o di laurea in scienze economiche e commerciali, conseguito in una università od istituto superiore del Regno in originale od in copia legale;

g) tutti gli altri titoli che i candidati crederanno presentare per dimostrare l'attitudine al posto cui aspirano;

h) dichiarazione di accettare tutte le norme e condizioni che saranno inserite nel regolamento organico in corso di compilazione, riflettente l'ufficio di segretario capo dell'Ente.

I concorrenti sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione di L. 50 (non rimborsabile per alcun motivo). Detta tassa dev'essere pagata presso la tesoreria dei Regi educandati, la quale ne rilascerà speciale bolletta, che i candidati allegheranno alla domanda, od anche mediante vaglia postale intestato al cassiere dei Regi educandati.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; debbono essere debitamente legalizzati e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le prove di esame verseranno sulle seguenti materie:

1. Prova scritta:

a) Diritto civile;

b) Diritto amministrativo.

2. Prova orale:

a) Nozioni di diritto e di procedura civile;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato e delle pubbliche aziende;

c) Nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione media, primaria e degli istituti di educazione e convitti.

Gli esami avranno luogo in Napoli, presso la sede dei Regi educandati, nell'ora e giorni che saranno comunicati in tempo debito, con lettera raccomandata, ai singoli concorrenti all'indirizzo da essi indicato nella domanda.

La nomina sarà fatta dal Consiglio direttivo fra la terna degli eleggibili, che verrà proposta dalla Commissione giudicatrice e l'Amministrazione si riserva di procedere o non alla nomina se il numero dei graduati sia inferiore a tre.

La nomina sarà fatta per un periodo di esperimento di due anni. Se l'esperimento riuscirà favorevole il segretario avrà la nomina definitiva ed il periodo biennale di esperimento sarà valido e computato a tutti gli effetti della carriera e della pensione; in caso contrario sarà esonerato dall'ufficio, senza diritto ad alcun compenso, con diffida da comunicarsi almeno tre mesi prima della fine del biennio.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'assicurazione presso un istituto di assicurazione statale, in sostituzione dell'iscrizione alla Cassa pensione dell'Ente.

Napoli, addì 15 luglio 1926.

Il presidente del Consiglio direttivo:
PRINCIPE DI PETTORANELLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso alla cattedra di tecnologia e relative esercitazioni presso la Regia scuola di tirocinio di Benevento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di tecnologia e relative esercitazioni, presso la Regia scuola di tirocinio di Benevento.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217 per le scuole di tirocinio. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.